

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 11}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOFFARDI INES

Presentata il 5 luglio 1976

Provvidenze a favore dei giovani in attesa della prima occupazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — È molto sentita la necessità che siano predisposte norme di legge atte a facilitare il primo inserimento nell'attività di lavoro dei giovani diplomati e laureati e della gran parte di giovani in cerca di prima occupazione.

Mentre per alcune categorie di giovani lavoratori (apprendisti e giovani in possesso di attestati di qualifica conseguiti presso gli istituti professionali di Stato o attraverso corsi di qualificazione promossi dal Ministero del lavoro), sono in atto disposizioni di legge che, oltre a disciplinare l'avvicinamento al lavoro ed il riconoscimento dilazionato ai fini retributivi della qualifica professionale posseduta, danno luogo a più favorevoli procedure per il pagamento dei contributi assicurativi, nessuna norma invece esiste per favorire ed incentivare l'occupazione dei giovani neo diplomati, amministrativi e tecnici (ragionieri, geometri, periti, ecc.) e dei giovani laureati.

Per costoro la permanenza nelle liste dei disoccupati è molto lunga perché, oltre alle cause contingenti e transitorie che possono variamente incidere sulla offerta di impiego, sussistono altre circostanze che non invogliano gli imprenditori ad assumerli.

Tali circostanze sono particolarmente individuabili:

a) quando il giovane è ancora soggetto agli obblighi di leva;

b) nella gravosità degli oneri contributivi per le assicurazioni sociali;

c) nel costo della retribuzione contrattuale della corrispondente qualifica, ritenuto elevato in rapporto alle esperienze di lavoro che i giovani predetti, per ovvi motivi, non posseggono ma che dovrebbero fare a spese dell'imprenditore che li assume, il quale, di contro, riceverà per un certo periodo di tempo, una prestazione non completa professionalmente e quindi non soddisfacente.

Occorre perciò che siano predisposte norme che attenuino tali circostanze di fatto ostative all'impiego di neo diplomati e neo laureati col favorire per quanto è possibile gli esoneri dagli obblighi di leva e, per i primi due anni di attività lavorativa, col ridurre il carico dei contributi per le assicurazioni sociali o forfetizzandolo (sistema in atto per gli apprendisti) o col differenziare la retribuzione contrattuale della qualifica con la quale tali giovani sono assunti.

Il provvedimento relativo potrebbe essere determinato con la presente proposta di legge che vado sottoponendovi, modificando gli articoli da 2130 a 2134 del codice civile, sezione IV, capo I, titolo II del libro V, che trattano del « tirocinio » e contengono norme ormai superate e non applicabili.

Il provvedimento mira a introdurre nell'attuale legislazione norme che favoriscono

l'immissione dei giovani nell'attività lavorativa; tenuto conto che l'attuale legislazione disciplina già con buoni risultati l'occupazione degli apprendisti (legge 25 gennaio 1955, n. 25) ed i diplomati degli istituti professionali di Stato (legge 31 marzo 1966, e successive modificazioni), per coprire l'area dell'occupazione giovanile è opportuno rivolgere l'attenzione ai giovani neo diplomati e neo laureati, ai giovani per i quali si rende necessaria una formazione professionale propedeutica alla qualifica con cui intendono effettuare attività lavorativa (giovani in possesso della licenza della scuola d'obbligo o di titolo di studio intermedio al diploma), ai giovani che per motivi diversi non effettuano corsi professionali e sono in cerca di prima occupazione.

Desidero richiamare l'attenzione su quanto il provvedimento prevede per la formazione professionale dei giovani in possesso di titolo di studio; si è inteso disciplinare, in via generale e continuativa, la formazione professionale del giovane non con il riconoscimento finale di una qualifica, ma con la formazione professionale propedeutica alla qualifica, essendo previsto che la validità della qualifica stessa è riconosciuta dal datore di lavoro entro sei mesi dall'assunzione. Inoltre, è da considerare l'utilità del « piano annuale dei corsi professionali per i giovani » che l'ente regione predispone annualmente per provincia, in relazione al fabbisogno normale ed eccezionale delle diverse qualifiche nei vari settori economici.

Ma il raccordo con lo Stato, il quale si deve preoccupare, attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dell'avviamento al lavoro dei giovani così formati si deve realizzare a livello regionale, al fine di non creare squilibri in questo o quel settore produttivo del Paese. La Costituzione di un comitato consultivo per l'occupazione giovanile presso ciascun Ufficio regionale del lavoro, nel quale siano adeguatamente rappresentate le componenti sociali più interessate alle problematiche dei giovani, e che solleciti, al contempo, la creazione di nuovi posti di lavoro, è l'indice più sicuro di una ricerca rivolta a programmare lo sviluppo socio-economico della nazione (articolo 3).

Il provvedimento, oltre alla possibilità dei corsi professionali, prevede incentivazioni per indurre i datori di lavoro ad occupare i giovani (retribuzione differenziata, minore gravosità per i contributi fiscali,

possibilità di occupare i giovani sufficientemente preparati alla qualifica); miglioramento delle condizioni sociali dei giovani durante il periodo di disoccupazione (diritto all'assistenza sociale) e durante la frequenza dei corsi (indennità di frequenza) e nel caso di occupazione all'estero (esonero dagli obblighi di leva).

Il provvedimento si articola in 8 articoli che prevedono:

1) *in favore dei diplomati e laureati:*

a) istituzione del periodo di tirocinio obbligatorio di due anni;

b) retribuzione ridotta - durante il tirocinio - all'80 per cento nel primo anno ed al 90 per cento nel secondo anno, rispetto alla tabella della relativa qualifica professionale prevista da leggi o contratti collettivi;

c) contributi per le assicurazioni sociali ridotti durante il tirocinio: per i diplomati al livello del doppio e per i laureati al triplo di quelli correnti per gli apprendisti (contributo unico forfettario per INPS, INAM, INAIL);

d) sino a 2 anni dopo il conseguimento del diploma o della laurea, per i giovani iscritti disoccupati, il diritto all'assistenza medica, farmaceutica e ospedaliera a carico dell'INAM e il diritto all'accREDITAMENTO dei contributi figurativi per il trattamento pensionistico (articolo 6);

e) esenzione dagli obblighi di leva per diplomati o laureati che dimostrino di aver effettuato o di dover effettuare lavoro all'estero di durata non inferiore ai dodici mesi (articolo 7);

2) *in favore dei giovani lavoratori in possesso della licenza della scuola d'obbligo:*

a) corsi di formazione professionale propedeutica alla qualifica professionale (articolo 2);

b) indennità giornaliera per i frequentanti i corsi nella misura di tre quarti (lire 600) della indennità normale di disoccupazione (articolo 4);

c) per la durata dei corsi: diritto all'assistenza medica, farmaceutica e ospedaliera e all'accREDITAMENTO dei contributi figurativi utili per il trattamento pensionistico;

d) rilascio di « attestato di frequenza utile per il conseguimento della qualifica ».

Il conseguimento della qualifica avviene da parte del datore di lavoro che lo ha assunto ed entro sei mesi (articolo 4);

e) retribuzione prevista per l'apprendista di pari qualifica, durante il periodo di occupazione di sei mesi, dopo di che il datore di lavoro gli riconosce la qualifica (articolo 5);

f) durante lo stesso periodo è equiparato agli apprendisti ai fini dei contributi sociali e delle prestazioni (articolo 5);

g) retribuzione al 90 per cento di quella tabellare prevista dalle leggi e dai contratti collettivi per la qualifica professionale conseguita sino a 18 mesi dopo il riconoscimento della qualifica (articolo 5);

h) sino a 18 mesi dopo il riconoscimento della qualifica, i contributi per le assicurazioni sociali sono versati in misura doppia di quelli per gli apprendisti (articolo 5).

3) *in favore di giovani lavoratori che non frequentano i corsi:*

a) diritto all'assistenza medica, farmaceutica e ospedaliera a carico dell'INAM e diritto all'accREDITAMENTO dei contributi figurativi utili per il trattamento pensionistico (articolo 6);

b) riduzione al 50 per cento dei contributi per assicurazione sociale dei giovani inferiori ai 20 anni, che non siano apprendisti, assunti con qualsiasi qualifica (articolo 6).

In genere le attese delle componenti giovanili, anche alla luce degli attuali indirizzi di politica economica, sono e devono essere le nostre, mentre non va dimenticato che un aggravamento della situazione si concreta in una dispersione e dequalificazione del patrimonio nazionale di energie produttive, per cui sta nella nostra capacità e volontà di offrire al mondo giovanile una seria garanzia e prospettiva di collocazione nella nostra società.

Lo spirito che ci deve animare nell'affrontare l'attuale situazione, senza parole altisonanti e ricercate, deve essere quello di impegnare il Parlamento con urgentissimi provvedimenti, nuovi strumenti atti a valorizzare il patrimonio giovanile per dare ad essi quel posto che loro spetta nel mondo del lavoro e nel contesto della società.

Con queste convinzioni, onorevoli colleghi, sottopongo la proposta di legge con l'augurio che l'iter parlamentare sia, eccezionalmente, più sollecito a fronte delle giuste attese del mondo giovanile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 2130, 2131, 2132, 2133, 2134 della sezione quarta capo I, titolo II del libro 5° del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

ART. 2130. — *Definizione e durata del tirocinio.* — Si intende per tirocinio il periodo di lavoro della durata di 2 anni che inizia con la prima assunzione al lavoro successiva al conseguimento di un titolo di studio cui corrisponde una qualifica professionale tecnica o amministrativa al livello di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea. Il periodo di tirocinio è obbligatorio.

ART. 2131. — *Retribuzione del tirocinante.* — Durante il periodo di tirocinio nelle aziende private, il tirocinante è retribuito con l'80 per cento per il primo anno e con il 90 per cento nel secondo anno, della retribuzione tabellare prevista dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro per la qualifica professionale corrispondente al titolo di studio posseduto. Durante il periodo di tirocinio è vietata la forma della retribuzione a cottimo.

ART. 2132. — *Adeguamento professionale.* — Il datore di lavoro deve adibire il tirocinante assunto alle sue dipendenze soltanto in lavori ed attività attinenti alla qualifica professionale a cui si riferisce il tirocinio e deve curare la promozione ed il miglioramento delle capacità professionali del tirocinante. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del compimento del periodo di tirocinio, questo continua con i successivi rapporti fino al completamento del biennio.

L'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è affidata all'Ispettorato del lavoro.

ART. 2133. — *Attestato.* — Alla cessazione del periodo di tirocinio, il tirocinante ha diritto di ottenere, da parte del datore di lavoro, un attestato di tirocinio compiuto; il datore di lavoro è anche tenuto ad annotare l'avvenuto compimento del tirocinio sul libretto di lavoro del tirocinante.

ART. 2134. — *Norme applicabili al tirocinio.* — Al tirocinio si applicano le disposizioni della Sezione precedente in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto di lavoro e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali.

Ai fini del versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali in favore dei tirocinanti, questi, sono assimilati agli apprendisti; il contributo, rapportato a mese, è al livello del doppio di quello corrente per gli apprendisti nel caso di tirocinante diplomato, ed a livello del triplo nel caso di tirocinante laureato.

ART. 2.

Ferma restando la disciplina dell'apprendistato di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, i giovani che siano alla ricerca di prima occupazione già in possesso almeno della licenza della scuola d'obbligo e che siano iscritti nelle liste di collocamento, sono ammessi a frequentare corsi di formazione professionale propedeutici alla qualifica professionale con cui aspirano ad effettuare attività lavorativa.

Tali corsi saranno finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gestiti dall'ente regione il quale annualmente predisporrà per ogni provincia un piano per la formazione professionale dei giovani, in accordo con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro della provincia.

ART. 3.

I piani di formazione professionale di cui all'articolo precedente, debbono pervenire entro il mese di settembre di ogni anno al comitato consultivo per l'occupazione giovanile, istituito presso l'Ufficio regionale del lavoro e massima occupazione di ciascuna regione.

Sono membri di diritto il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, che lo presiede, e il provveditore agli studi del capoluogo di regione avente le funzioni di vice presidente.

Sono chiamati a farne parte con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, che può nominare un suo delegato, due dipendenti effettivi e due supplenti dell'ente regione, esperti in materia di formazione professionale, designati dall'ente stesso, due funzionari effettivi e due supplenti con qualifica non inferiore a direttore di sezione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo designati dalla Camera stessa; due rappresentanti effettivi e due supplenti dei datori di lavoro e sei rappresentanti effettivi e sei supplenti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il comitato consultivo per l'occupazione giovanile deve:

- 1) studiare e seguire costantemente il fenomeno della disoccupazione giovanile;
- 2) orientare i giovani dimessi dalla scuola dell'obbligo verso professioni che offrano uno sbocco professionale;
- 3) programmare piani di intervento a favore dei giovani;
- 4) formulare pareri sui piani di formazione professionale predisposti dall'ente regione.

ART. 4.

La durata dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 2 non può essere inferiore ai 9 mesi per ogni anno; i corsi possono essere annuali o biennali. Ai giovani partecipanti ai corsi predetti è concessa una indennità giornaliera di frequenza in misura pari ai tre quarti della indennità normale di disoccupazione erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ai giovani medesimi, per la durata del corso, è riconosciuto il diritto alla assistenza medica, farmaceutica e ospedaliera a carico dell'INAM ed all'accreditamento dei contributi figurativi utili per il trattamento pensionistico da parte dell'INPS.

A conclusione di tali corsi, è rilasciato al giovane un « attestato di frequenza utile per il conseguimento della qualifica » ai fini del riconoscimento della qualifica professionale da parte del datore di lavoro dopo non più di sei mesi di occupazione in mansioni proprie della qualifica stessa.

ART. 5.

Nel periodo di occupazione di cui all'articolo precedente, e prima del riconoscimento della qualifica professionale, il giovane lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti.

Ai lavoratori di cui al comma precedente che non abbiano superato i 20 anni di età, si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 24, 26 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni; ai lavoratori che abbiano superato i 20 anni di età, si applicano le norme del comma seguente limitatamente a quanto previsto per i contributi dovuti per le assicurazioni sociali.

Sino a diciotto mesi successivi al riconoscimento della qualifica, la retribuzione del giovane lavoratore è stabilita al 90 per cento di quella tabellare prevista dalla legge o dai contratti collettivi per la qualifica professionale conseguita, mentre i contributi dovuti per le assicurazioni sociali, sono versati dai datori di lavoro in misura doppia di quella prevista per gli apprendisti, prescindendosi dall'età del lavoratore.

ART. 6.

I giovani di età inferiore agli anni 20 iscritti nelle liste di collocamento i quali non frequentano i corsi di cui ai precedenti articoli 2 e seguenti ed i giovani diplomati o laureati sino a 2 anni dopo il conseguimento del diploma o della laurea, sempre che siano iscritti nelle liste dei disoccupati, hanno diritto, decorsi 6 mesi dalla prima iscrizione nelle liste di disoccupazione, alla assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera a carico dell'INAM ed all'accreditamento dei contributi figurativi utili per il trattamento pensionistico da parte dell'INPS.

Per i giovani di età inferiore agli anni 20 che non abbiano frequentato corsi di formazione professionale che siano assunti non come apprendisti, il versamento dei contributi sociali è ridotto al 50 per cento qualunque sia la qualifica di assunzione.

ART. 7.

I giovani diplomati o laureati che hanno effettuato, o dimostrino alla competente

autorità militare di dover effettuare, con la corrispondente qualifica professionale, lavoro all'estero, alle dipendenze di aziende nazionali od estere, per un periodo non inferiore a 12 mesi, sono esentati dagli obblighi di leva.

ART. 8.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.